## Rischio inaccettabile - pratiche Al vietate - ex art. 5 - allegato II

L'Al Act è il Regolamento dell'Unione Europea per lo sviluppo, l'introduzione nel mercato dell'UE e l'uso di prodotti e servizi di intelligenza artificiale. Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione dei rischi per la salute, sicurezza e diritti fondamentali.

L'articolo 5 elenca tutte le pratiche di Al vietate, tutti quei sistemi che presenterebbero rischi inaccettabili. Vengono specificate 8 categorie, che rappresentano un elenco chiuso in cui alcuni sistemi sono proibiti con alcune eccezioni per scopi di applicazione della legge.

## Prima categoria - A

Sono vietati quei sistemi che utilizzano tecniche subliminali al di là della conoscenza delle persone oppure tecniche manipolative per andare a distorcere la loro capacità di prendere una decisione informata, portandole ad assumere una decisione che non avrebbero preso, producendo di conseguenza un danno significativo.

Maggiori informazioni per questa categoria vengono fornite dal **Considerando 29**. Sono infatti vietati i sistemi quei sistemi che hanno **l'obiettivo o l'effetto di alterare il comportamento umano** portando danni alla salute fisica, psicologica o sugli interessi finanziari.

Rientrano anche i **sistemi che fanno uso di stimoli audio, immagini, video che le persone non possono percepire**, questi compromettono l'autonomia e il libero arbitrio delle stesse perché al di là della percezione umana. E per questo si può pensare a interfacce macchina-cervello oppure realtà virtuale che presentano un grado di controllo più elevato sugli stimoli.

**Un esempio** sono quindi **le pratiche commerciali scorrette**, in cui vi sono quelle azioni sleali, aggressive che portano il consumatore a effettuare una scelta "commerciale" che non avrebbe preso.

Vi sono poi i **sistemi che possono sfruttare le vulnerabilità**, età, disabilità o una determinata situazione economica/ sociale.

Le uniche **eccezion**i riguardanti l'uso lecito di questi sistemi sono nel **contesto di trattamenti medici, come trattamento psicologico, riabilitazione fisica**. Usabili, quando sono eseguite in conformità alla legge e agli standard medici e con il consenso degli individui.

#### Seconda Categoria - B

Sono vietati quei sistemi che **sfruttano una qualunque vulnerabilità di una persona fisica a causa dell'età, disabilità, situazione sociale, economica** per andare ad **alterare il suo comportamento** in modo che causi o probabilmente causi un danno significativo. Anche qui si fa riferimento al Considerando 29.

La differenza rispetto alla prima tipologia di sistemi qui riguarda il target di persone protette dalla norma. Si parla di soggetti vulnerabili, dove queste vengono sfruttate dal sistema. E tra queste vi è l'età (con riferimento ai minori, giovani, anziani), oppure una minorazione fisica, mentale o intellettuale, ma anche per situazioni sociali o economiche.

## Terza Categoria - C

Vengono vietati quei sistemi che valutano o classificano le persone fisiche in un determinato periodo in base al loro comportamento sociale o caratteristiche personali inferite tramite il social scoring, per:

- Un trattamento dannoso in contesti sociali non collegati a quelli in cui i dati sono stati generati.
- Un trattamento sfavorevole di persone ingiustificato in base al loro comportamento sociale.

Questi sistemi che producono punteggi da parte di attori pubblici o privati possono portare all'esclusione o a effetti discriminatori rispetto certi gruppi/ persone. Un meccanismo di questo tipo, ma su piccola scala, è la valutazione scolastica e i test di valutazione. Ampliando sugli aspetti della vita della persona si possono assumere tratti molto diversi. Nel campo delle attività di contrasto, il citizen scoring porta a perdere autonomia, impoverisce il principio di non discriminazione e non può essere conforme ai diritti fondamentali.

## Quarta Categoria - D

Rientrano i **sistemi che effettuano valutazioni del rischio di persone con lo scopo di valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato** o lo reiteri. Si basa sulla profilazione di una persona, sulla valutazione dei tratti, delle caratteristiche della personalità. (Polizia predittiva)

Questo non viene applicato quando si supporta la valutazione umana del coinvolgimento di una persona, ma che si basa su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi.

Le persone dell'UE dovrebbero essere sempre giudicate in base al loro comportamento effettivo e mai in base al comportamento previsto dall'Al basato su fattori come nazionalità, residenza, #figli. Vi sono poi due categorie legate all'oggetto di predizione: place o person based.

- Person based sono dedicate a **identificare i soggetti coinvolti in attività criminali** e operano sulla base di liste di persone ritenute a rischio.
- Place based vogliono identificare le aree in cui è più probabile che si verifichino reati e dislocare la polizia a seconda del risultato.

Non vi rientrano i sistemi che tendono a prevedere probabilità di localizzare oggetti. Ad esempio per intercettare carichi di droga e altri illeciti.

## Quinta Categoria - E

Vengono vietati tutti quei sistemi che creano o espandono database di riconoscimento facciale con l'estrazione non mirata di immagini da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.

Qui si fa uso dello **scraping**. Quella tecnica che **usa un programma per estrarre dati dall'output di un altro**. Ha diverse finalità. Addestramento di sistemi AI, analisi delle tendenze di un mercato, esame dei prezzi di prodotti, oppure estrarre contenuti da siti internet. È poi diverso dai crawler. In quanto i crawler indicizzano dei contenuti online, mentre lo scraper scarica determinati contenuti.

Questi sistemi devono essere vietati perché aumentano la sensazione di sorveglianza di massa e questo porta a violazioni dei diritti fondamentali, come quello della privacy.

## Sesta Categoria - F

È vietato immettere sul mercato sistemi che inferiscono le emozioni di una persona nel contesto del posto di lavoro e istituti scolastici, a meno che il sistema sia per motivi medici o di sicurezza. Non rientrano nel campo delle emozioni gli stati fisici come dolore, fatica, quindi quei sistemi che rilevano lo stato di affaticamento, o espressioni, gesti evidenti. Sono vietati perché le espressioni delle emozioni cambiano molto in base alle culture, alle situazioni. Questi sistemi hanno un'affidabilità limitata e una mancanza di specificità.

Per fare questo, utilizzano dati biometrici, micro espressioni del volto e possono risultare intrusivi rispetto ai diritti e libertà delle persone interessate.

Un esempio è la fascia frontale di Boston, per quantificare l'attenzione degli studenti in base all'attività cerebrale.

# Settima Categoria - G

Riguarda i **sistemi di categorizzazione biometrica che classificano le persone sulla base dei loro dati biometrici per dedurre o inferire informazioni** su razza, opinioni politiche, convinzioni religiose, filosofiche.

Non vi sono quei sistemi in cui i dati vengono acquisiti legalmente come immagini nelle attività di contrasto.

È un divieto "limitato" nel senso che sussiste solo se usato per deduzioni in merito a aspetti sensibili della vita di una persona.

Altri sistemi che non vengono compresi sono quelli che classificano le caratteristiche del viso o corpo nei sistemi di vendita online. Come non vi rientrano i filtri dei video/ foto nei social network, in quanto feature accessorie.

# Ottava Categoria - H

Sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di contrasto, a meno che sia necessario per:

- Ricerca mirata di determinate vittime di rapimento, quindi ricerca di persone scomparse.
- **Prevenzione di una minaccia specifica** che provocherebbe danni alle persone.
- Localizzazione/ identificazione di una persona sospettata di un reato per lo svolgimento di un'indagine o azione penale per reati all'allegato 2.

Con identificazione biometrica si intende il riconoscimento automatizzato delle feature umane per andare a determinare l'identità di una persona confrontando i dati con quelli salvati nella banca dati.

Mentre con dati biometrici si parla delle caratteristiche fisiche, fisiologiche di una persona. Dati che possono essere usati sono: volto, movimento occhi, voce. La verifica biometrica è invece il controllo dell'identità di persone e dei loro dati con i dati forniti in precedenza.

L'identificazione è remota in quanto non richiede il coinvolgimento attivo del soggetto.

L'identificazione può anche avvenire a posteriori. In questi i dati sono stati rilevati
prima che il sistema sia usato e il confronto e l'identificazione avvengono
successivamente. A differenza di quella in tempo reale in cui le due fasi si fanno in
contemporanea.

I reati su cui è possibile usare questi sistemi sono elencati nell'allegato 2. Questi sono ispirati a quei reati per cui vige il mandato di arresto europeo. Tra questi:

- Per prevenire atti di terrorismo,
- Per rilevare vittime o trafficanti,
- Per mappare reti o tracciare flussi finanziari,
- Per identificare potenziali autori di omicidi,
- Per riconoscere contenuti illeciti,
- Per rilevare schemi di corruzione.
- Riconoscimento furti, rapine o vandalismi,
- Frodi, Falsificazioni oppure Cyber crimini.

Inoltre questi sistemi sono usabili solo per confermare l'identità della persona interessata, tenendo conto:

- Della natura della situazione che da luogo al possibile uso
- Delle conseguenze del sistema per i diritti e libertà delle persone interessate.

L'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici è soggetta ad autorizzazione preventiva, la cui decisione è vincolante per lo stato in cui ha luogo l'uso. Se l'autorizzazione è negata, l'uso è interrotto con effetto immediato e tutti i dati verranno cancellati.